

REGOLAMENTO DEL MERCATINO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI DERIVANTI DAL PROPRIO PESCATO

INDICE

- Art. 1 – Definizione di Mercato Ittico per unità di pesca stanziali sul litorale di Montesilvano.
- Art. 2 – Gestione del Mercato
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Struttura comunale di riferimento e servizi di custodia
- Art 5 – Servizio Veterinario e di Igiene degli alimenti di origine animale della ASL di Pescara.
- Art. 6 – Servizio di vigilanza - Polizia Municipale
- Art. 7 – Infrastrutture
- Art. 8 - Requisiti e Criteri per la concessione dei box
- Art. 9 – Box,concessioni,canoni e cauzione
- Art. 10 – Individuazione ed Utilizzo dei box
- Art. 11 – Termine e revoca dei box
- Art. 12 – Consegna e riconsegna dei box
- Art. 13 – Ordine interno
- Art. 14 – Responsabilità
- Art. 15 – Orario e calendario
- Art. 16 – Controlli e Sanzioni
- Art. 17 – Tenuta del Registro del mercato
- Art. 18 – Rinvio alle disposizioni di legge
- Art. 19 – Entrata in vigore

Allegato A
Planimetria

Articolo 1 – Definizione di Mercato Ittico per unità di pesca stanziali sul litorale di Montesilvano.

1. Per mercato ittico per unità di pesca stanziali sul litorale di Montesilvano, si intende quello in cui avviene la contrattazione e vendita dei prodotti della pesca mediante natante da pesca stanziale sul litorale di Montesilvano e regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di Pescara con punto vendita, del proprio pescato, sul litorale di Montesilvano
2. Esso è costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori (Pescatori), nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso, siti in viale A.Moro.

Articolo 2 – Gestione del Mercato.

1. La gestione del mercato è operata direttamente dal Comune di Montesilvano, che può affidare eventualmente a terzi le attività connesse alla gestione della struttura.

Articolo 3 – Definizioni.

- 1 "Prodotti della pesca": tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali (Reg. CE 853\2004.) Fatte salve le indicazioni del Reg. U.E. n° 505 del 14-06-2010;
- 2 "Unità di pesca stanziale sul litorale di Montesilvano" imbarcazioni autorizzate con licenza di pesca reti da attrezzi da posta (reti calate, reti fisse, cerchiotti, bertovelli, nasse ecc) rilasciate dal Ministero Politiche Agricole alla cattura di organismi marini
- 3 **Impresa ittica**: soggetto privato in **forma singola o associata** o pubblico proprietario di natante di **piccola** pesca e regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di Pescara e con punto vendita, del proprio pescato, sul litorale di Montesilvano.
- 4 "Impresa alimentare" , ogni soggetto pubblico o privato ,con o senza fini di lucro,che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (Reg.Ce 178\2002);
- 5 "Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finaleomissis (Reg. CE 178\2002);
- 6 "Operatore del settore alimentare": la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo (Reg. CE 178\2002);
- 7 "Rintracciabilità": la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Reg. CE 178\2002);
- 8 "Autocontrollo Aziendale": Sistema di controllo e gestione dei rischi igienico-sanitari delle imprese alimentari;

- 9 "Sistema HACCP": sistema che identifica specifici pericoli e misure preventive per il loro controllo. Il sistema Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi del pericolo e controllo del punto critico) è stato adottato nel 1993 dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nell'ambito della XX Sessione della Commissione congiunta FAO-WHO del Codex Alimentarius;
- 10 "Derrata alimentare" o "Prodotto alimentare" o " Alimento": si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. (Reg. CE 178\2002).

Articolo 4 – Struttura comunale di riferimento e servizio di custodia.

La struttura comunale di riferimento per le attività connesse all'utilizzo della struttura mercatale provvede a garantire il servizio di sorveglianza e custodia della struttura adibita a servizi comuni meglio individuato nella planimetria con la lettera a), attraverso il personale dipendente del Comune ovvero mediante affidamento a operatore economico esterno;

Provvede altresì:

- 1) ad adottare, nei casi particolari ed urgenti che compromettono la funzionalità del mercato, la pubblica incolumità, l'igiene della struttura e degli alimenti, le azioni ritenute necessarie informandone nel minor tempo possibile gli Organi di Vigilanza Sanitaria;
- 2) ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di emanare ordini di servizio, necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;
- 3) esercitare funzioni di vigilanza, riferendone al Comando della Polizia Municipale;
- 4) l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste dal presente regolamento;

Articolo 5 – Servizio Veterinario e di Igiene degli alimenti di origine animale della ASL di Pescara.

Il Servizio svolge una funzione di controllo ufficiale, con le attribuzioni e le modalità stabilite dall'ordinamento sanitario vigente in materia di conformità delle strutture e delle attrezzature, di commercializzazione e di controllo dei prodotti della pesca trattati nel mercato.

E' garantito: l'accesso a locali, impianti e altre infrastrutture, l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti, ritenuti dall'autorità competente necessari per valutare la situazione.

Il Comune di Montesilvano mette a disposizione degli Organi di Vigilanza Sanitaria i locali e le attrezzature di base necessarie all'espletamento dei compiti di sua competenza.

Il Servizio Veterinario verifica il mantenimento delle condizioni di riconoscimento del mercato, verifica la corretta manipolazione dei prodotti della pesca, lo stato di pulizia e manutenzione dei locali, impianti ed attrezzature, l'igiene del personale, la corretta applicazione della bollatura sanitaria, le condizioni di conservazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca, e vigila sull'idoneità delle procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza del Comune di Montesilvano e dei singoli concessionari devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica

Articolo 6 – Servizio di vigilanza - Polizia Municipale.

La Polizia Municipale è tenuta a garantire un servizio di vigilanza con funzioni di controllo in materia commerciale e di pubblica sicurezza.

Articolo 7 – Infrastrutture.

Il mercato ittico per unità di **piccola** pesca stanziali sul litorale di Montesilvano, ubicato in viale A. Moro è così strutturato:

- N° 1 locale destinato alla verifica della qualità del pescato, **nonché centro di spedizione;**
- N° 2 servizi igienici;
- N°10 Box per la vendita **diretta;**
- N° 2 spogliatoi per gli operatori del mercato;

Articolo 8 - Requisiti e Criteri per la concessione dei box.

Per poter ottenere la concessione dei box i requisiti previsti sono i seguenti:

- a) Requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010;
- b) Requisiti oggettivi: essere in possesso di natante di **piccola** pesca, regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di Pescara e svolgere l'attività di pescatore con iscrizione della barca a Montesilvano con la sigla "3 PC",
- c) ormeggiare stabilmente nelle aree destinate ad alaggio e varo individuate nel piano spiaggia approvato dall'Amministrazione Comunale di Montesilvano;

Parametri per la formazione della graduatoria

I box in numero di 10 unità, verranno assegnati agli aventi diritto mediante sorteggio a cui parteciperanno i primi 10 operatori risultanti dalla graduatoria compilata all'esito di un procedimento di evidenza pubblica e condotto sulla base dei seguenti parametri che vengono elencati in ordine decrescente di importanza.

- 1)anzianità di iscrizione nei Registri **Imprese di Pesca (RIP)** della capitaneria di porto di Pescara, **con la sigla 3 PC (con alaggio sul litorale di Montesilvano)**.
- 2) **essere in possesso del tesserino da pescatore;**
- 3) **esercitare in modo continuativo l'attività di piccola pesca professionale;**
- 4)dimensione dell'attività(reddito familiare) Il peso di detto parametro decrescerà in relazione alla maggiore dimensione dell'attività.
- 5) La residenza nel comune di Montesilvano da parte del titolare.

Il peso/punteggio da attribuire a ciascun parametro verrà definito in sede di redazione dell'avviso pubblico.

Articolo 9 – Box, concessioni, canoni e cauzione.

Il Comune affida in concessione i box agli operatori (Pescatori) proprietari di natante di **piccola** pesca stanziali sul litorale di Montesilvano.

A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un box; I box vengono assegnati in concessione, per una durata **triennale rinnovabile**
 Il canone per l'utilizzo di ciascun box è stabilito dal Comune e deve essere pagato mensilmente a rate anticipate.

Detti canoni sono corrisposti dai concessionari al Comune di Montesilvano, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

In caso di ritardato pagamento è applicato un interesse di mora determinato secondo le vigenti disposizioni legislative.

Al momento del ritiro della concessione, ciascun concessionario deve provvedere a prestare/**versare**, con le modalità che saranno all'uopo indicate, di una cauzione di importo non inferiore ad € 500,00, con polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con indicazione quale beneficiario il Comune di Montesilvano, **o deposito cauzionale infruttifero presso il Comune di Montesilvano**

Le concessioni non possono essere cedute; è ammesso il subingresso a soggetti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento previo nulla-osta comunale il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ciascun concessionario **o tutti insieme devono** stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni provocati, nell'ambito della propria attività e nell'utilizzo delle strutture comunali, agli utenti, ai soggetti terzi in genere, come anche alle strutture del mercato, ecc., per un massimale **stabilito con delibera di Giunta**.

Copia della polizza deve essere acquisita prima della stipula dell'atto di concessione.

Articolo 10 – Individuazione ed utilizzo dei box.

Il box dato in concessione deve essere contraddistinto, a cura del concessionario, con apposita targhetta contenente **l'intestazione** della ditta .

I box devono essere usati per il deposito e la vendita al pubblico dei prodotti ittici e delle attrezzature e beni necessari per effettuare le operazioni **di vendita** disciplinate dal presente regolamento.

E' tassativamente vietato adibire i box a deposito di imballaggi vuoti e merci varie che **non siano strettamente utili e necessari alla commercializzazione, lavorazione e trasformazione delle produzioni**.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei box, salvo permesso scritto rilasciato dall'autorità competente che impartirà le disposizioni del caso.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune **ad esclusione della video sorveglianza**.

Al concessionario del box fanno capo tutte le incombenze ed oneri per la custodia, apertura e chiusura, piccola manutenzione ordinaria, pulizia, intestazione di tutte le utenze(acqua, energia elettrica, gas ecc..) nonché ogni altro onere per il corretto utilizzo del box, con esclusione di ogni onere ed incombenza in capo al Comune.

Al concessionario, all'atto della consegna, verrà consegnata la chiave del singolo box assegnato.

Al concessionario, altresì, fanno capo ogni onere ed incombenza per il pieno rispetto della normativa igienico – sanitaria per l'espletamento della attività di vendita.

Il concessionario provvede, ove previsto, ad applicare un programma di autocontrollo aziendale basato sul sistema Haccp al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca commercializzati nel mercato.

Inoltre, il concessionario provvede a:

- a) operazioni di sanificazione delle strutture ed attrezzature;

- b) interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- c) eventuale smaltimento di rifiuti di origine animale negli appositi contenitori;

Il Comune resta esonerato da ogni attività e responsabilità al riguardo.

Articolo 11 – Termine e revoca delle concessioni dei box.

- 1) Le concessioni cessano:
 - a) alla scadenza **se non rinnovata**;
 - b) per rinuncia del concessionario;
 - c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
 - d) in caso di decesso;
 - e) **per vendita dell'imbarcazione da pesca oggetto della concessione del box se entro 6 mesi la ditta concessionaria non rientra in possesso di altra unità da pesca**;
 - f) **per perdita del requisito di pescatore**;

- 2) Le concessioni vengono revocate:
 - a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 da parte del concessionario;
 - b) per il sub-affitto totale o parziale della concessione a terzi;
 - c) per accertata ed ingiustificata inattività nel mercato per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno;
 - d) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
 - e) per accertata morosità di oltre sessanta giorni.

La revoca è dichiarata dal Comune, nella persona del Dirigente Comunale competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Articolo 12 – Consegna e riconsegna dei box.

Il Dirigente comunale del settore competente, provvede con proprio atto, e dopo aver acquisito la cauzione di cui al precedente art. 8, alla consegna dei box, redigendo apposito verbale che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico.

Al termine della concessione, o a seguito della sua revoca, il Dirigente redige un verbale delle operazioni di riconsegna al Comune di Montesilvano.

Il concessionario deve in ogni caso:

- riconsegnare il box, entro quindici giorni dalla cessazione dell'efficacia della concessione, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore;
- In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, il Dirigente provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al concessionario inadempiente.

Il concessionario è tenuto a rimborsare i danni arrecati al box .

.

Articolo 13 – Ordine Interno.

E' vietato, sia nel mercato che nelle sue adiacenze:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. effettuare operazioni di sezionatura o altri trattamenti dei prodotti della pesca;
- c. esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio dei prodotti della pesca;
- d. entrare con mezzi di trasporto all'interno della struttura (mercato);
- e. manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune di Montesilvano;
- f. accedere ai box del mercato quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. Tale divieto permane sino a quando l'impresa preposta autorizza l'accesso a lavoro ultimato;
- g. abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nelle aree esterne;
- h. svolgere attività di vendita in altri luoghi che non sia l'apposito box, nelle forme e negli orari previsti;
- i. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

E' vietata inoltre qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o speculazione che abbia per effetto quello di alterare la concorrenza commerciale o il normale andamento dei prezzi ovvero di creare un cartello tra i concessionari.

E' fatto obbligo a ciascun operatore di:

- a. rispettare gli orari di accesso al mercato e di vendita;
- b. osservare con tempestività le disposizioni e/o le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario, dal comune di Montesilvano, nonché dagli agenti di Polizia Municipale.

Articolo 14 – Responsabilità.

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Montesilvano non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili per i danni causati da essi e dai loro dipendenti alle attrezzature, impianti e locali del mercato.

Articolo 15 – Orario e Calendario.

Il calendario delle operazioni del mercato viene determinato annualmente, dal Comune di Montesilvano **sentito i concessionari o l'affidatario**.

L'orario di funzionamento del mercato è stabilito con proprio atto dal Dirigente del Settore in modo tale che sia assicurata la massima funzionalità del mercato.

Una volta determinato, l'orario di funzionamento del mercato viene reso noto agli operatori mediante affissione di apposita comunicazione all'interno del mercato e con le altre eventuali modalità che verranno ritenute opportune.

Il concessionario del box dovrà assicurare l'operatività della vendita per almeno 3(tre) giorni a settimana, salvo nei casi di fermo pesca, condizioni meteorologiche avverse o per motivi di salute opportunamente documentato.

Il Dirigente, in casi urgenti e particolari o in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati, di concerto con gli Organi di Vigilanza Sanitaria, può apportare temporanee modifiche al calendario e/o all'orario di contrattazione al fine di agevolare la collocazione dei prodotti, riferendone immediatamente all'Amministrazione Comunale.

Articolo 16 – Controlli e sanzioni.

Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, nonché di tutte le altre disposizioni applicabili, sono demandati all'organo di vigilanza preposto nonché al Dirigente comunale competente, che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente.

Ogni violazione del presente regolamento di mercato, comporta a carico del responsabile, l'applicazione di sanzione disciplinare amministrativa e/o penale, come previsto dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 267/00.

L'accertata violazione delle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, è punita con i seguenti provvedimenti:

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura del box per un periodo massimo di 3 (tre) giorni irrogabile per:

- i** lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato;
- ii** scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile delle operazioni del mercato;
- iii** violazione del calendario delle operazioni del mercato.

b) sospensione dell'attività per un periodo massimo di 3 (tre) mesi per:

- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sanzione di cui al precedente punto a) del presente articolo;
- occupazione senza preventiva concessione di spazi o aree concessi ad altri operatori o non dati in concessione ad alcuno;
- mancata osservanza delle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Sanitaria;
- danneggiamento doloso delle strutture del mercato, salva comunque la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

c) revoca della concessione, irrogabile per:

- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell'attività;
- violazione del divieto di cessione della concessione;
- manomissione o reintroduzione nel mercato delle merci sottoposte a sequestro da parte degli Organi di Vigilanza Sanitaria.

La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario.

Dal momento in cui viene disposta la revoca d'Ufficio, al concessionario viene inibita la possibilità di presentare nuove istanze per la concessione del box.

La competenza per l'accertamento delle violazioni oggetto del presente articolo è attribuita al Servizio Veterinario della A.S.L. di Pescara qualora queste concernano

l'igiene degli alimenti ed al Comune di Montesilvano o altri soggetti accertatori previsti dalle vigenti disposizioni legislative qualora si tratti di violazioni commerciali o comunque di altro genere.

Articolo 17– Tenuta del Registro del Mercato.

E' prevista la tenuta, da parte dell'Ufficio comunale competente, di un REGISTRO DI MERCATO aggiornato, a disposizione degli organi di controllo, nel quale saranno indicati i concessionari, la planimetria dei posteggi con indicazione delle relative superfici, la presenza degli operatori.

Articolo 18 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive Regionali in materia di programmazione della pesca nonché ai regolamenti comunali.

Articolo 19– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n. 21 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Da tale data è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.